CAMERA DEI DEPUTATI N. 1677

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per la corresponsione agli istituti universitari di quote dei diritti d'autore dei testi adottati o consigliati

Presentata il 22 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa legislativa si inserisce nell'ambito di un confronto sulle problematiche connesse al mondo universitario che parta da esigenze concrete di moralizzazione di quell'elemento di degrado etico, comunemente detto « baronaggio ».

Una delle spese più gravose per chi intraprende gli studi universitari è rappresentata dall'acquisto dei libri di testo. Tale spesa, completamente a carico degli studenti, finisce per essere una fonte di guadagno sostanzioso per i docenti autori dei testi. Pur non volendo ledere il diritto di chi scrive l'opera ad un giusto corrispettivo per i propri sforzi, non si possono tacere alcune considerazioni.

Molti docenti adottano testi da loro stessi scritti e spesso realizzati anche grazie alle ricerche prodotte dai propri studenti. Fa riflettere il fatto che in molti atenei, per una singola materia e per ogni singola cattedra, tra i testi consigliati esista spesso un testo scritto dal titolare della cattedra stessa. Gli studenti sono quindi indotti, anche senza precise pressioni, a scegliere il testo scritto dal professore titolare.

Non mancano i casi segnalati anche da inchieste giornalistiche di docenti che pretendono, al momento dell'esame, l'esibizione del testo consigliato addirittura controfirmato dal docente stesso. È indubbio che i docenti ne ricavano un guadagno, come è indubbio che tale guadagno deriva dalla loro posizione di docenti. Il fenomeno è particolarmente diffuso nelle cosiddette parti speciali di studio.

Lungi dal voler sindacare la validità scientifica dei testi, sembra opportuno evidenziare che come gli studenti hanno l'obbligo di acquistare i testi, così pare giusto

che i docenti contribuiscano, con parte dei diritti d'autore, alle casse degli atenei, così evidentemente in difficoltà da aver determinato l'ormai famoso « caro tasse ». In tal modo andrebbero recuperate risorse finanziarie, pur non privando del tutto i docenti dei diritti d'autore. Questo sforzo finanziario richiesto agli autori dei testi si inquadra nell'ottica di chi ritiene che tutti debbano contribuire al sostentamento dell'universita, non solo gli studenti con i loro contributi.

Da ciò la presente proposta di legge che intende colpire in maniera proporzionale i redditi derivanti dalle produzioni letterarie individuate all'articolo 1.

È inoltre prevista una norma tendente a dissuadere possibili elusioni (articolo 4).

Si è inteso responsabilizzare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per predisporre, con proprio decreto, i criteri per l'attribuzione del ricavato derivante dall'attuazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le opere scientifiche, didattiche e simili, collettanee o meno, e tutte le opere originarie o derivate, scritte, coordinate od elaborate da docenti universitari ordinari, associati od onorari delle univeristà della Repubblica, sono soggette, se adottate come testi di studio o consigliate come tali nell'ambito delle università della Repubblica, alle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

1. I diritti di sfruttamento patrimoniale, in deroga all'articolo 12, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, comunque percepiti, delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, sono attribuiti, nella misura del 50 per cento, all'universita presso la quale l'autore dell'opera ricopre il ruolo di docente ordinario, associato od ordinario.

ART. 3.

1. È fatto obbligo agli editori delle opere di cui all'articolo 1, di dichiarare annualmente il numero di copie stampate, vendute o restituite. Tale dichiarazione deve essere inviata agli uffici competenti dell'università cui e destinata la quota dei diritti d'autore ai sensi del medesimo articolo 1.

ART. 4.

1. Ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge è nullo.

2. Le prestazioni patrimoniali eseguite in violazione alle disposizioni della presente legge sono comunque erogate alle università ai sensi dell'articolo 2, maggiorate del 30 per cento.

ART. 5.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno 1995, definisce, con proprio decreto, i criteri per la riscossione ed il conferimento delle quote dei diritti d'autore spettanti alle università ai sensi della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1677
Lire 500